

PROVINCIA DELL'AQUILA

Regolamento Soggiorni Termali

(Delibera di Consiglio Provinciale n. 49/97-
modificato con delibera di C.P. n. 41/00 e delibera di C.P. n. 9/01)

CAPO I

ARTICOLO 7

Soggiorni Termali Per Anziani

1. L'Amministrazione Provinciale in accordo con le Comunità Montane ed i Comuni del proprio ambito territoriale, promuove ed organizza soggiorni termali e marino/termali per gli anziani residenti nel territorio di propria competenza da almeno un anno, sulla base del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 27.05.1997 e successive modificazioni.
2. Per l'erogazione del servizio di cui al comma 1, l'Amministrazione Provinciale emana un bando su tutto il territorio nel quale vengono indicati il termine di presentazione delle istanze di ammissione ed altre informazioni generali inerenti al servizio di che trattasi.
3. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti all'art. 8 del Regolamento sopra citato, avanzano istanza di ammissione al presidente dell'Ente o in forma diretta o per il tramite del Comune di residenza, corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
4. E' fatta salva la facoltà del richiedente di astenersi dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma; in tal caso ai fini dell'ammissione alla prestazione agevolata in argomento ed alla fissazione della quota di partecipazione spettante, si applicano le disposizioni previste dai successivi commi.
5. Qualora la dichiarazione sostitutiva prevista nel comma 1 sia stata omessa l'utente è tenuto al pagamento integrale della spesa alberghiera.
6. Qualora la dichiarazione sostitutiva del comma 1 sia stata omessa, ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 12 del regolamento, verrà attribuito per ciascun elemento di valutazione non dichiarato, il punteggio più basso previsto dalla relativa scala di cui al successivo articolo 12 – regolamento soggiorni – punto b).o9.
7. Qualora la situazione economica del richiedente, determinata così come definito *all'art. 3*, sia pari all'importo complessivo annuo dell'assegno sociale erogato dall'INPS, il richiedente potrà partecipare all'iniziativa di che trattasi, in misura simbolica (10% spesa alberghiera).

CAPO II

ARTICOLO 8

Regolamento Soggiorni per anziani

L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, in accordo ed in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane del proprio territorio, promuove ed organizza soggiorni termali e marino-termali per anziani sulla base del seguente regolamento:

1. L'Amministrazione Provinciale, i Comuni e le Comunità Montane della Provincia, promuoveranno soggiorni termali e/o marino termali, nei periodi Maggio/Giugno – Settembre/ Ottobre;
2. L'organizzazione dei soggiorni è demandata all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila che, sentita la Consulta Provinciale Anziani, si avvarrà delle proprie strutture per individuare i periodi, le località e le relative strutture alberghiere, vagliandone l'idoneità sia sotto il profilo sociale, che economico;
3. Ogni soggiorno prevede:
 - a) effettuazione cure prescritte differenziate (idroponiche, inalatorie, artrosi che, etc.), c/o gli stabilimenti del luogo prescelto;
 - b) adeguato servizio alberghiero e di ristoro;
 - c) pacchetto di animazione (gite, escursione, momenti ricreativi all'interno della struttura alberghiera o presso locali pubblici);
 - d) fruizione servizi c/o stabilimenti balneari;
 - e) abbonamento per la circolazione urbana gratuita sui mezzi pubblici di linea;
 - f) copertura assicurativa per ogni ospite del soggiorno;
 - g) dono simbolico per ogni partecipante.
4. Il servizio di trasporto degli anziani, per e dalle località dei soggiorni, sarà affidato ad apposita società, mediante il sistema della trattativa privata a seguito di gara ufficiosa e di volta in volta, verranno individuati i luoghi di raduno dei partecipanti;
5. L'Amministrazione Provinciale parteciperà alla spesa dei soggiorni, fino alla concorrenza dell'apposito stanziamento del bilancio, aumentato della quota relativa agli Enti ed agli anziani partecipanti;
6. Comuni e Comunità Montane sottoscrittori dell'intesa, dovranno concorrere alle spese con una propria quota, relativa ad ogni cittadino residente ammesso al soggiorno, entro 30 giorni dalla richiesta/rendiconto della Provincia, secondo le percentuali evidenziate dalla tabella seguente:

- Comuni fino a 5.000 abitanti 28% della spesa globale alberghiera;
- Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 33% della spesa globale alberghiera;
- Comuni e Comunità Montane oltre 10.000 abitanti 38% della spesa globale alberghiera.

Le sopra indicate percentuali sono ridotte a seconda della quota di partecipazione di ciascun utente fino alla concorrenza della spesa alberghiera.

7. Potranno essere ammessi a fruire dei soggiorni tutti gli anziani residenti nella Provincia dell'Aquila da almeno un anno in possesso dei requisiti seguenti:
 - a) età non inferiore agli anni 60 per le donne e 65 per gli uomini;
 - b) autosufficienza psico-fisica;
 - c) necessità di cure termali e/o marine, certificata dal competente servizio sanitario;
 - d) non fruizione, durante l'anno, di analoghe iniziative organizzate da altri Enti.
8. Usufruiranno inoltre dei soggiorni, a prescindere dai requisiti richiesti per tutti gli altri anziani:
 - gli ospiti della Casa di Riposo per gli Anziani del Lavoro (C.R.A.L.) – i quali saranno inseriti in un gruppo ed in un turno che sarà ritenuto più opportuno da chi organizza tecnicamente l'iniziativa, unitamente alla Direzione della struttura medesima;
 - i portatori di handicap a carico del nucleo familiare partecipante al soggiorno. Lo stesso nucleo familiare provvederà ad esonerare formalmente l'Amministrazione Provinciale ed il proprio Comune di riferimento, da ogni e qualsiasi responsabilità.
9. I soggetti di cui al precedente comma 8, saranno ammessi a fruire dei soggiorni a titolo completamente gratuito e le relative spese graveranno sull'Amministrazione Provinciale;
10. La certificazione necessaria da inoltrare a cura dei soggetti interessati entro il termine indicato nel relativo bando, è la seguente:
 - a) domanda in carta semplice indirizzata al Presidente redatta su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale;
 - b) autocertificazione redatta su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale;
 - c) certificato medico attestante l'autosufficienza psico-fisica;
 - d) prescrizione della terapia termale;
 - e) copie dei modelli attestanti la situazione reddituale riferita all'anno precedente la richiesta.

- A parità di condizione economico – familiare, si terrà conto dei seguenti ulteriori elementi di valutazione:
 - a) precedenza a coloro che non hanno mai usufruito dei soggiorni organizzati dall'Amministrazione Provinciale;
 - b) precedenza agli anziani che hanno partecipato ai suddetti soggiorni in minor numero di volte;
 - c) precedenza ai residenti nei Comuni al di sotto di 5.000 abitanti;
 - d) precedenza ai cittadini più anziani di età.

- 13. La graduatoria sarà tempestivamente comunicata agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza.

- 14. Agli anziani ammessi ai soggiorni, sarà data comunicazione di ammissione per iscritto con l'indicazione della quota spettante da versare, sul c.c.p. N. 12239670 intestato a Servizio Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale, entro e non oltre il termine fissato.

- 15. Le quote di partecipazione si determinano nella maniera seguente:
 - reddito I.S.E.E. pari all'importo complessivo lordo dell'assegno sociale = quota simbolica di partecipazione 10% spesa alberghiera;
 - reddito I.S.E.E. pari all'importo complessivo lordo dell'assegno sociale aumentato di 4 milioni = quota pari al 25% della spesa globale alberghiera;
 - reddito I.S.E.E. pari all'importo complessivo lordo dell'assegno sociale aumentato di 8 milioni = quota pari al 30% della spesa globale alberghiera;
 - reddito I.S.E.E. pari all'importo complessivo lordo dell'assegno sociale aumentato di 11 milioni = quota pari al 35% della spesa globale alberghiera;
 - reddito I.S.E.E. pari all'importo complessivo lordo dell'assegno sociale aumentato di 14 milioni = quota pari al 40% della spesa globale alberghiera;
 - reddito I.S.E.E. pari all'importo complessivo lordo dell'assegno sociale aumentato di 17 milioni = quota pari al 50% della spesa globale alberghiera;
 - reddito I.S.E.E. pari all'importo complessivo lordo dell'assegno sociale aumentato di 20 milioni = quota pari al 60% della spesa globale alberghiera;
 - reddito I.S.E.E. pari all'importo complessivo lordo dell'assegno sociale aumentato di 24 milioni = quota pari al 80% della spesa globale alberghiera;
 - reddito I.S.E.E. oltre la suddetta cifra = quota pari al 100% della spesa globale alberghiera.

- 16. Gli anziani dei Comuni che non aderiscono all'iniziativa, hanno facoltà di partecipare ugualmente ai soggiorni, previo versamento del 50% della quota spettante al Comune oltre quella personale determinata ai sensi del precedente comma 15.

17. Ogni gruppo sarà accompagnato da operatori designati di volta in volta dall'Amministrazione Provinciale e/o dagli Enti aderenti all'iniziativa.